



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI
via Antonio Cardarelli n°09 – 80131 – Napoli – C.F. 06853240635

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA



INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag 3
Art. 2 – Definizioni	Pag.3
Art. 3 – Principi del trattamento	Pag.4
Art. 4 – Finalità	Pag.4
Art. 5 - Modalità del trattamento	Pag.5

CAPO II SOGGETTI: RUOLI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare del trattamento	Pag.5
Art. 7 – Responsabile del trattamento	Pag.5
Art. 8 – Designato e Incaricato al Trattamento dei dati: NOMINA	Pag.6
Art. 9 – Accesso alle immagini catturate da sistema di videosorveglianza a) videosorveglianza sotto il diretto controllo dell’AORN A. Cardarelli	Pag.7
Art.10 - Accesso alle immagini catturate da sistema di videosorveglianza a) videosorveglianza in affidamento a terzi (Responsabile del Trattamento)	Pag.8

CAPO III ADEMPIMENTI

Art. 10 – Pubblicità	Pag.9
Art. 11 - Informativa agli utenti, dipendenti, fornitori	Pag.9

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati	Pag.10
Art. 13 – Apparecchiature e limiti dell’utilizzo. Gestione delle immagini	Pag.10
Art. 14 – Conservazione delle registrazioni	Pag.11
Art. 15 – Disposizioni per la consegna ed estrazione delle immagini	Pag.12
Art. 16 – Registro delle annotazioni	Pag.13
Art. 17 - Obbligo degli operatori	Pag.14



Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 18 - Diritti dell'interessato Pag.14

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE

Art. 19 - Sicurezza dei dati Pag.15

Art. 20 - Cessazione del trattamento dei dati Pag.16

Sezione IV: COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21 – Comunicazione e diffusione delle immagini Pag.16

CAPO V

TUTELA, MODIFICHE, NORME FINALI

Art. 22 – Tutela Pag.17

Art. 23 – Modifiche regolamentari Pag.17

Art. 24 – Norme di rinvio Pag.17

Art. 25 – Pubblicità del Regolamento Pag.18



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nelle aree di pertinenza dell'AORN A. Cardarelli.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal GDPR 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010) (Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video -Versione 2.0 Adottato il 29 gennaio 2020)

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - c) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - d) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - f) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - g) per “**immagine**”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche



- indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - i) per “**titolare**”, l’AORN A. Cardarelli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - l) per “**Designato**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - m) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni direttamente dal titolare o dal designato;
 - n) l) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la trasmissione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione delle immagini, anche se non registrati in una banca dati;
 - o) per “**responsabile del trattamento**” all’art. 4, par. 1, n. 8 del GDPR 2016/679 la persona fisica, giuridica, PA o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento”
 - p) per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.

Articolo 3

Principi del trattamento

- 1) Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- 2) Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 3) L’accesso alle immagini e l’eventuale identificazione dell’interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l’esclusivo perseguimento delle finalità previste all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4

Finalità

L’AORN A. Cardarelli effettua attività di videosorveglianza perseguendo le seguenti finalità:

- a) Tutela della sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento reati;



- b) Protezione del proprio patrimonio e dei beni aziendali
- c) garantire la sicurezza e l'integrità fisica del proprio personale

Gli impianti di videosorveglianza installati nell'ambito della proprietà dell'Ente, sono finalizzati a:

- tutelare l'integrità dei beni e del patrimonio immobiliare dell'AORN Cardarelli da atti vandalici e danneggiamenti;
- controllare determinate aree pubbliche di parcheggio e stoccaggio di materiali
- tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- monitoraggio dei flussi veicolari all'interno del perimetro aziendale

Articolo 5 ***Modalità del trattamento***

Relativamente alla videosorveglianza le immagini:

- a) sono trattate in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) sono raccolte e registrate per scopi determinati, espliciti e legittimi, nonché utilizzate in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate;
- d) devono essere conservate in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento degli scopi per i quali esse sono state raccolte e comunque per non oltre le 72 ore.

CAPO II **SOGGETTI: RUOLI NEL TRATTAMENTO**

Articolo 6 ***Titolare del trattamento***

1. Il Titolare del trattamento è, ai sensi del GDPR 2016/679, l'AORN A. Cardarelli, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la funzione presso l'AORN A. Cardarelli, via A. Cardarelli, 9, 80131 Napoli

Articolo 7 ***Responsabile del Trattamento***

Quando una Società esterna è delegata al controllo della Videosorveglianza, la stessa è nominata, per iscritto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 e tratta i dati per conto del Titolare del Trattamento. Nel caso specifico è nominato Responsabile del Trattamento, il Rappresentante legale della società di Vigilanza che detiene l'impianto di videosorveglianza presente nell'Azienda Cardarelli.



Il Responsabile del Trattamento si attiene a tutto quanto stabilito nel contratto di nomina del Responsabile del Trattamento e risponde direttamente al Titolare del Trattamento e si coordina con il Designato al Trattamento per la videosorveglianza e per le procedure legate alla conservazione, visione, registrazione, consegna, etc. delle immagini

Articolo 8

Designato e Incaricato al Trattamento dei dati: NOMINA Dlgs 101/18 art 2 quaterdecies

È **Designato al Trattamento dei Dati**, dal Titolare del Trattamento, il dipendente nominato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 101/18, che effettua trattamenti di dati personali e nello specifico delle immagini catturate con impianti di videosorveglianza, oggetto del presente regolamento.

Il Designato al Trattamento dei dati è nominato con atto formale dal Titolare del Trattamento, ai sensi della delibera n. 920/2019; il quale deve:

- 1) Rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e di quanto previsto nel presente regolamento;
- 2) Impedire l'accesso alle immagini ai non autorizzati, custodendo le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi anche con la collaborazione di un suo incaricato di fiducia, quando è presente un impianto di videosorveglianza sotto il diretto controllo dell'AORN Cardarelli

Il Titolare del Trattamento e/o il Designato al trattamento o il Responsabile del Trattamento (per gli impianti affidati a terzi), "INCARICA" ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 Art 2 quaterdecies, per iscritto, sotto il proprio controllo e in numero limitato, o comunque adeguato, il dipendente deputato al trattamento delle immagini, all'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Pertanto:

1. Gli **incaricati** procedono al trattamento dei dati personali, nella fattispecie le immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento e/o dal Designato o dal Responsabile del Trattamento dei dati (per impianti affidati a terzi), che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito e di individuare i diversi profili di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e



- predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.
2. Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
 3. I compiti affidati agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina.
 4. Gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
 5. Nell'ambito degli incaricati, se il Designato al Trattamento o il Responsabile del Trattamento, (per gli impianti affidati a terzi) lo ritiene opportuno, verranno investiti, con l'atto di nomina, i soggetti cui è demandata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.
 6. il DPO, attraverso un Audit può riscontrare che Il Designato al Trattamento e il Responsabile del Trattamento tramite verifiche periodiche, vigilino sulle attività degli incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

Accesso alle immagini riprese da sistema di videosorveglianza

a) sotto il diretto controllo dell'AORN. A. Cardarelli

Gli impianti di videosorveglianza presenti nell'AORNA. Cardarelli possono essere gestiti sotto il totale controllo dell'Azienda o essere affidati a terzi.

a) Per gli impianti sotto il diretto controllo dell'AO Cardarelli, l'accesso alle immagini è consentito al Titolare del Trattamento e/o al suo Designato. Inoltre, per motivi organizzativi, è previsto un numero limitato di "incaricati" nominati dal Designato. L'accesso alla centrale operativa di controllo, ma non alle immagini, è anche consentito agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

- 1) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto.
- 2) Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Designato del Trattamento.
- 3) I dipendenti INCARICATI, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non



eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso. Il personale incaricato dovrà obbligatoriamente aver eseguito la formazione ai sensi del GDPR 2016/679 e essere stato designato e/o incaricato al trattamento dei dati per iscritto ai sensi del d.lgs. 101/2018

Art. 10

Accesso alle immagini riprese da sistema di videosorveglianza

b) Videosorveglianza in affidamento a terzi (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)

Per gli impianti in affidamento a terzi, l'accesso alla centrale operativa di controllo è consentito solamente, al Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR 2016/679, oltre al Titolare del Trattamento e/o al suo Delegato. Il Responsabile del Trattamento, ai fini del presidio può designare e/o incaricare il personale afferente alla Società di Vigilanza.

1. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto.
2. Il Responsabile del Trattamento può autorizzare all'accesso alla centrale operativa le persone di altre società, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Titolare del Trattamento
3. Il Titolare del Trattamento, con il contratto di nomina del Responsabile del Trattamento, disciplina anche la gestione della videosorveglianza e del trattamento delle immagini, impartendo idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. I dipendenti **incaricati** dalla società di Vigilanza, affidataria della Videosorveglianza, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso. Il personale della società affidataria, dovrà obbligatoriamente aver eseguito la formazione ai sensi del GDPR 2016/679 e essere stato designato e/o incaricato al trattamento dei dati per iscritto ai sensi del d.lgs. 101/2018

CAPO III

ADEMPIMENTI

Articolo 11

Pubblicità e informativa agli utenti, dipendenti, fornitori

L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche



a cura del Titolare del Trattamento mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare, attraverso:

- a. divulgazione tramite Sito WEB della informativa generale ai sensi dell'art 13-14 del GDPR 2016/679
- b. segnaletica informativa.

INFORMATIVA

1. Gli utenti e i frequentatori devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e del relativo Trattamento dei dati.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dagli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dall'*EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020* (all.1)
4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:
 - informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;
 - sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili;
 - sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.
5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del presente regolamento con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.
6. In merito alla videosorveglianza posta all'interno dei reparti, attivata per la conservazione del patrimonio, la prevenzione da atti vandalici, la sicurezza dei lavoratori, nonché la sorveglianza degli ammalati critici, mediante registrazione delle immagini, sarà data notizia agli interessati, della presenza delle telecamere, attraverso un'informativa esposta nell'ingresso dell'edificio e dei reparti, al fine di consentire l'immediata comprensione della rilevazione in corso, purché non sia in contrasto con l'art 4 della legge.300/70,
7. Le riprese all'interno di particolari ambienti dell'AORN A. Cardarelli, occupati stabilmente da dipendenti (es. Farmacia), nel rispetto di quanto precisato dalla norma nazionale e dello statuto dei lavoratori L300/70 art 4, verranno attivate soltanto nei momenti di assenza del personale dalla sede.



CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Criteria di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati nell'ambito dell'AORN A. Cardarelli
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per la salvaguardia delle attività istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito corretto e trasparente;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
4. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'AORN A. Cardarelli, di altre Amministrazioni pubbliche, per altri datori di lavoro pubblici o privati.
5. Sarà cura del Titolare del Trattamento dei dati e/o del suo Delegato per la Videosorveglianza, sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, i centri raccolta rifiuti le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi.
6. I dati acquisiti dall'impianto di sorveglianza non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ad esclusione dei dati acquisiti dai dispositivi installati per il controllo di varchi alle zone pedonali o di transiti e soste in corsia riservata e consegnati alle Autorità Giudiziarie.



Art 13

Apparecchiature e limiti dell'utilizzo. Gestione delle immagini

Per l'effettuazione dell'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati apparati di ripresa e loro accessori, strumenti di gestione degli apparati, strumenti e supporti di comunicazione locale e remota delle immagini, strumenti di autodiagnostica, dispositivi di visualizzazione delle immagini, strumenti per la registrazione delle immagini, programmi di gestione delle immagini inerenti le operazioni di consultazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, blocco, trasmissione, interconnessione e cancellazione.

Non è prevista l'utilizzazione contemporanea di strumenti di registrazione di voci e di registrazione di immagini.

Non è ammessa l'utilizzazione di strumenti di tracciamento dei percorsi effettuati dalle persone riprese.

1. I supporti di registrazione e di trasmissione delle immagini devono essere protetti dal rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. La documentazione di autorizzazione all'accesso alle immagini e le operazioni di trattamento devono essere tracciate e conservate per almeno 5 anni, previa identificazione dell'incaricato che le effettua. Le immagini registrate o trasmesse devono essere rese inintelligibili alle persone non autorizzate al trattamento.
2. Nelle immagini trattate possono essere inseriti:
 - a) il numero identificativo del dispositivo di ripresa;
 - b) la data e l'ora di ripresa;
 - c) la denominazione geografica e toponomastica dell'area ripresa;
 - d) le coordinate geografiche dell'area ripresa.
3. Gli strumenti di videosorveglianza devono essere orientati solo sugli ambienti o luoghi che potrebbero essere oggetto di danneggiamento dei beni mobili e immobili di proprietà dell'azienda, oltre che in zone dove è alta la possibilità di aggressioni al personale

Articolo 14

Conservazione delle registrazioni

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità, dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a. i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 72 ore, viste le finalità e la complessità dell'Azienda Cardarelli, e permettere quindi di consentire, nei turni di rotazione del personale, la



- presenza di incaricati abilitati al trattamento delle immagini;
- b. eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c. la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovra registrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d. l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione: l'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;

Articolo 15

Disposizioni per la consegna ed estrazione delle immagini

Secondo l'attuale normativa, la consegna dei dati personali può avvenire solo in tre casi: quando la persona oggetto delle registrazioni video rilascia il suo consenso, quando la richiesta delle registrazioni è pienamente giustificata dalla legge, oppure quando sussiste un interesse preponderante, pubblico o privato che sia.

Anche nel caso in cui la richiesta da parte delle autorità sia eseguita entro i parametri di legge, però, non sempre questa può risultare fondata su una decisione in grado di "obbligare" l'incaricato alla gestione delle immagini a consegnare il materiale.

Pertanto il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:

- a) richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- b) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
- c) richiesta dell'avvocato in qualità di difensore di un indagato in procedimento penale (Codice di procedura penale, art. 391 quater); in questo caso, la domanda deve essere presentata entro 24 ore dal reato.



- d) richiesta dell'interessato per accesso ai propri dati o per il blocco degli stessi:
- in presenza di un reato
 - entro 24 ore dal fatto
 - prima dell'apposita richiesta della polizia locale o delle forze dell'ordine dove l'interessato esporrà denuncia.

La richiesta di accesso alle immagini deve avvenire con la modulistica (all.1) disponibile sul sito dell'AO Cardarelli sezione "privacy"

Le immagini possono essere **visionate** dal Titolare del Trattamento, dal suo Designato e/o incaricato e dal Responsabile del Trattamento quando l'impianto di videosorveglianza è affidato a terzi. La visione delle immagini avviene quando si sospettano comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;

Se le immagini possono essere estratte perché ricorrono le legittimazioni contenute negli articoli 3-4, le stesse vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente: interessato, Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, Avvocati nel loro esercizio difensivo o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso. Inoltre:

- e) le immagini, quando estratte per una delle suddette cause dovranno essere conservate dal Titolare del Trattamento o dal Suo Designato in un luogo protetto ed inaccessibile agli estranei. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
- f) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Oltre al Titolare del Trattamento e/o il Designato del Trattamento e al Responsabile del Trattamento e/o suo incaricato del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento quando il sistema di video sorveglianza è affidato a terzi.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita una descrizione scritta dell'intervento effettuato, dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza, che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.



Articolo 16

Registro delle annotazioni

Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.

1. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento.
2. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
3. Tale registro deve essere custodito presso il Designato al Trattamento dei dati e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Articolo 17

Obbligo degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte del responsabile e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 16, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 18

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul



periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, GDPR (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy". 3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato, potrà utilizzare il modulo pubblicato nella sezione Privacy o altrimenti potrà formulare richiesta provvedendo a indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il Designato del trattamento e/o suo incaricato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI: LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE

Articolo 19

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articoli 12-14

1. La sala di controllo è sistematicamente presidiata da una guardia della società di vigilanza o è chiusa a chiave.

2. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. Gli stessi sono protetti da PW conosciute dal Responsabile del Trattamento per l'impianto gestito da terzi, e dal Designato del Trattamento per l'impianto gestito direttamente dall'AORN A. Cardarelli

Articolo 20

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 21

Comunicazione e diffusione delle immagini

Le immagini che non costituiscono dato personale potrebbero essere comunicate o diffuse. La comunicazione dei dati personali da parte dell'AORN A. Cardarelli a favore di soggetti pubblici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali come da art 6 del GDPR 2016/679.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003



n. 196 e s.m. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V TUTELA, MODIFICHE, NORME FINALI

Articolo 22

Tutela

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato del Trattamento

Articolo 23

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali dell'AORN A. Cardarelli, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Articolo 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali aggiornato con Dlgs 101/2018, al GDPR 2016/679 e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 25

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà disponibile al pubblico sul sito www.ospedalecardarelli.it, sezione privacy